

“Misure urgenti per la riforma delle banche di credito cooperativo, e altre disposizioni urgenti per il settore del credito”. Il Consiglio dei Ministri del 10 febbraio ha approvato un decreto legge omnibus con le misure per la garanzia dello Stato sui crediti in sofferenza del sistema bancario e nuove misure per accelerare il recupero dei crediti. Il decreto legge reca la c.d. riforma delle Banche di Credito Cooperativo, preannunciata da oltre un anno. In che misura il decreto del Governo recepisca l'autoriforma proposta da FEDERCASSE vedremo successivamente. Seguiranno approfondimento e valutazioni appena sarà reso disponibile il testo del decreto-legge.

Di seguito un estratto del Comunicato ufficiale:

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.103 – 11 Febbraio 2016

Il Consiglio dei ministri si è riunito ieri, mercoledì 10 febbraio 2016, alle ore 21.30 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Claudio De Vincenti.

Misure urgenti per la riforma delle Banche di Credito Cooperativo (BCC) e altre disposizioni urgenti per il settore del credito (decreto legge)

Il Consiglio dei ministri su proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro dell'economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato un decreto legge contenente misure urgenti per la riforma delle banche di credito cooperativo e altre disposizioni urgenti per il settore del credito. Nello specifico il decreto legge contiene la riforma delle Banche di Credito Cooperativo (BCC) e il recepimento nella legislazione dell'accordo raggiunto con la Commissione Europea sullo schema di garanzia per agevolare le banche nello smobilizzo dei crediti in sofferenza. Inoltre, per favorire il recupero dei crediti, è stata inserita una misura che agevola la vendita di immobili in esito a procedure esecutive, prevedendo una netta riduzione dell'imposta di registro che deve essere versata nella misura fissa di 200 euro (anziché del 9% per valore di assegnazione). L'agevolazione è fruibile a condizione che l'immobile sia rivenduto nei due anni successivi.

Il pacchetto di misure si inserisce nell'ampio disegno di ristrutturazione del sistema bancario italiano con l'obiettivo di rafforzarlo, renderlo più resistente agli shock, mettere gli istituti nelle condizioni di finanziare adeguatamente l'economia reale e quindi favorire la crescita e l'occupazione. Fanno parte di questo disegno la riforma delle Banche Popolari approvata lo scorso anno e l'autoriforma delle Fondazioni di origine bancaria, sostenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in qualità di Autorità di vigilanza.

La riforma delle BCC consentirà di superare le criticità che presenta la vigente disciplina del settore: debolezze strutturali derivanti dal modello di attività, particolarmente esposto all'andamento dell'economia del territorio di riferimento, ed anche dagli assetti organizzativi e dalla dimensione ridotta. Allo stesso tempo viene confermato il valore del modello cooperativo per il settore bancario e rimane il principio del voto capitaro.

Le linee guida dell'intervento riformatore sono:

- confermare il ruolo delle BCC come banche cooperative delle comunità e dei territori;
- migliorare la qualità della governance e semplificare l'organizzazione interna;
- assicurare una più efficiente allocazione delle risorse all'interno del sistema;
- consentire il tempestivo reperimento di capitale in caso di tensioni patrimoniali, anche attraverso l'accesso di capitali esterni al mondo cooperativo;
- garantire l'unità del sistema per accrescere la competitività e la stabilità nel medio-lungo periodo.

In particolare, la riforma del settore del credito cooperativo prevede:

- Obbligo per le BCC di aderire ad un gruppo bancario cooperativo che abbia come capogruppo una società per azioni con un patrimonio non inferiore a 1 miliardo di euro. L'adesione ad un gruppo bancario è la condizione per il rilascio, da parte della Banca d'Italia, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo.

La Bcc che non intende aderire ad un gruppo bancario, può farlo a condizione che abbia riserve di una entità consistente (almeno 200 milioni) e versi un'imposta straordinaria del 20 per cento sulle stesse riserve. Non può però continuare ad operare come banca di credito cooperativo e deve deliberare la sua trasformazione in spa. In alternativa è prevista la liquidazione.

- La società capogruppo svolge attività di direzione e di coordinamento sulle BCC in base ad accordi contrattuali chiamati "contratti di coesione". Il contratto di coesione indica disciplina e poteri della capogruppo sulla singola banca. I poteri saranno più o meno stringenti a seconda del grado di rischiosità della singola banca misurato sulla base di parametri oggettivamente individuati.
- La maggioranza del capitale della capogruppo è detenuto dalle BCC del gruppo. Il resto del capitale potrà essere detenuto da soggetti omologhi (gruppi cooperativi bancari europei, fondazioni) o destinato al mercato dei capitali.
- Al fine di favorire la patrimonializzazione delle singole BCC è stato elevato il limite massimo dell'investimento in azioni di una banca di credito cooperativo e il numero minimo dei soci.
- La capogruppo potrà sottoscrivere azioni di finanziamento (di cui all'articolo 2526 del codice civile) per contribuire al rafforzamento patrimoniale delle BCC, anche in situazioni diverse dall'inadeguatezza patrimoniale o dall'amministrazione straordinaria.
- Disposizioni transitorie: la banca che intende assumere il ruolo di capogruppo deve trasmettere la relativa comunicazione alla Banca d'Italia entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della stessa Banca d'Italia. Il contratto di coesione è stipulato entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti di Banca d'Italia. Sono previsti 60 mesi dall'entrata in vigore della legge per l'adeguamento da parte delle BCC al nuovo numero minimo di soci.

Il decreto legge include inoltre le disposizioni che permettono di avviare il regime di garanzia sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione realizzate a fronte della cessione da parte di banche italiane di portafogli di crediti pecuniari qualificati come sofferenze. La misura ha caratteristiche tali da escludere la presenza di elementi di aiuto come formalmente confermato oggi dalla Commissione europea.

Scopo della misura è favorire lo sviluppo del mercato italiano dei non performing loans (prestiti non performanti), facilitando l'accesso di investitori con orizzonte di medio-lungo periodo e contribuendo a ridurre la forbice di prezzo tra chi vende e chi compra crediti deteriorati, che rappresenta l'ostacolo principale per la crescita di questo mercato.

La garanzia dello Stato può essere concessa solo ai titoli della classe senior e purché questi abbiano previamente ottenuto un livello di rating da una agenzia riconosciuta dalla BCE corrispondente a un investment grade. La garanzia diviene efficace quando la banca abbia venduto più del 50% dei titoli junior.

La garanzia è onerosa e il prezzo della garanzia è costruito prendendo come riferimento i prezzi dei credit

default swap di società italiane con un rating corrispondente a quello dei titoli senior che verrebbero garantiti.

Il decreto legge definisce anche le caratteristiche delle operazioni ammissibili e dei titoli senior, la procedura di richiesta e l'eventuale fase di escussione delle garanzie.

RIFORMA DELLE DISCIPLINE DELLE CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Delega al governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (disegno di legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato un disegno di legge delega al governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Nello specifico, il disegno di legge si pone nel solco del processo di riforma inaugurato con il D.L. n. 83 del 2015 (conv. dalla L. n. 132 del 6 agosto 2015), adottato per sostenere, in via d'urgenza, l'attività delle imprese in crisi agevolando il loro accesso al credito. Il provvedimento muove da una premessa di fondo: un'azienda con problemi rischia di trascinare con sé altre imprese (fornitori di beni e servizi e intermediari finanziari), continuando a contrarre obbligazioni che non potrà soddisfare. Affrontare tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, o di risanare l'azienda, con benefici sul piano occupazionale e più in generale tutelando il tessuto economico contiguo. Con il disegno di legge delega, che consolida gli approdi dell'intervento del Governo dell'agosto 2015, la prospettiva riformatrice si evolve: si lascia la strada dell'intervento puntuale e urgente per delineare un disegno organico di riforma del diritto dell'insolvenza.

Inoltre, nel disegno di legge di riforma del diritto fallimentare:

- viene tolta la parola fallimento mettendo al centro i concetti di gestione della crisi e dell'insolvenza;
- vengono semplificate le regole processuali con la riduzione delle incertezze interpretative e applicative che molto nuocciono alla celerità delle procedure concorsuali;
- vengono inserite norme per la revisione delle amministrazioni straordinarie (leggi Prodi e Marzano) vengono innalzate le soglie per l'accesso alla procedura e si prevede che i commissari vengano scelti da un apposito albo, il tutto allo scopo di temperare la continuità produttiva e occupazionale delle imprese con la tutela dei creditori.

omissis

Il Consiglio dei ministri è terminato alle 23.45

Photo by [Conal Gallagher](#) 